



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale  
Servizio Bilancio, Contenzioso ed Affari Generali  
Coordinamento Regionale SUAP

Prot. n. 16827

Class. X.4.2.

Cagliari, 19 GIU. 2014

- > A tutti i SUAP
- > A tutte le Province

**OGGETTO: Indirizzi interpretativi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale alla luce della Deliberazione della Giunta Regionale n° 6/16 del 14.02.2014.**

### **1. Premessa**

L'autorizzazione Unica Ambientale si applica ai titoli abilitativi indicati all'art. 2 del D.P.R. n° 59/2013 e si coordina con il D.P.R. 160/2010 che regola il procedimento unico SUAP a livello nazionale.

In Sardegna, il procedimento unico SUAP è regolato dalla L.R. n. 3/2008, art. 1 commi 16-32 mentre il coordinamento con la normativa statale è chiarito nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011 *"Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive raccordo tra la LR 3/2008 art.1 commi 16-32 e dPR 160/2010"*.

Al fine di armonizzare le disposizioni del D.P.R. n° 59/2013 con quelle della L.R. n° 3/2008 è stata adottata la Deliberazione di Giunta regionale n. 6/16 del 14 febbraio 2014 *"Direttive in materia di Autorizzazione Unica Ambientale. Raccordo tra la LR 3/2008 art. 1 commi 16-32 e il DPR 59/2013"*.

Di seguito si intendono fornire una serie di chiarimenti operativi in merito a quanto stabilito dalla suddetta deliberazione e, più in generale, alle modalità applicative dell'AUA in ambito regionale.

### **2. Descrizione del procedimento**

La normativa regionale in materia di SUAP prevede due possibili procedimenti: il procedimento in immediato avvio e il procedimento in conferenza di servizi (art. 1 commi 24 e 25) al termine del quale il SUAP rilascia il titolo abilitativo mediante un provvedimento espresso.

Il legislatore nazionale ha previsto l'AUA come un provvedimento espresso avente natura sostanzialmente discrezionale comprensivo di "casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali" (art 1 comma 24 lett. e); pertanto, in Sardegna, non potendo ricondurre tale ipotesi alla fattispecie dell'immediato avvio, deve necessariamente seguire il procedimento in conferenza di servizi.

L'iter procedurale previsto dalla L.R. n° 3/2008 si applica anche alle integrazioni documentali, così come descritto dall'art. 12 delle direttive regionali SUAP, a cui pertanto si fa integralmente rimando.

### **3. Modalità di rilascio dell'AUA e tenuta del repertorio**

L'AUA, al pari di tutti gli atti abilitativi che convergono nel procedimento SUAP, è adottata dalla Provincia competente mediante l'espressione del parere nella conferenza di servizi indetta dal SUAP e confluisce nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Dal punto di vista operativo il SUAP convoca alla conferenza di servizi sia la Provincia che i singoli soggetti competenti in materia ambientale; la conferenza si svolge in seduta unica e non vi è alcuna necessità di attendere il rilascio di uno specifico atto da parte della Provincia.

Il ruolo della Provincia nell'ambito della procedura di AUA è analogo al ruolo che il SUAP svolge nei confronti degli uffici ed enti terzi ovvero di *coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi*, al fine di sintetizzare le risultanze dei diversi endoprocedimenti ambientali. Poiché il D.P.R. n° 59/2013 non ha previsto alcun trasferimento di competenze, la Provincia non è tenuta a compiere alcun supplemento d'istruttoria o supervisione nei confronti degli altri soggetti ambientali competenti.

La D.G.R. n° 6/16 del 14.02.2014 prescrive che *l'autorizzazione così conseguita dovrà essere opportunamente iscritta in un apposito repertorio AUA da istituirsi a cura di ogni Provincia, avrà durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e dovrà essere trasmessa all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, all'Agenzia Regionale del Distretto idrografico della Sardegna, all'Arpas e alla Asl.*

Nel repertorio andranno così iscritti i provvedimenti unici SUAP che comprendono al loro interno anche l'AUA. La trasmissione all'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente, ADIS, ARPAS e ASL deve essere effettuata a seguito della repertoriazione dell'AUA e, conseguentemente, a cura della Provincia.

La validità dell'AUA decorre comunque dalla data di rilascio del provvedimento unico e non da quella della successiva iscrizione nel repertorio. È altresì opportuno, quantunque non esplicitato, che la Provincia comunichi al SUAP gli estremi di repertorio dell'AUA.

### **4. Natura obbligatoria o facoltativa dell'AUA**

Il DPR 59/2013, all'art. 3 comma 3, prevede che *"È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP"*.

Le direttive regionali in materia di AUA hanno chiarito che, nel combinato disposto con la normativa regionale, il medesimo principio deve essere applicato con un'accezione più generale, ricomprendendo tutte le fattispecie riconducibili all'immediato avvio di cui all'art 1, commi 20 e 20 bis della L.R. 3/2008.

In maniera speculare, occorre desumere l'obbligatorietà dell'AUA per tutti i procedimenti in conferenza di servizi, qualora sia necessario acquisire almeno un titolo abilitativo ambientale.

Per tale ragione, anche nel caso in cui la discrezionalità risieda in aspetti diversi da quelli ambientali (es. vincolo paesaggistico, prevenzione incendi o simili) non è possibile esercitare la facoltà di non avvalersi dell'AUA.

### **5. Effetti della mancata partecipazione alle conferenze di servizi**

All'AUA si applicano le comuni regole stabilite dalla Legge per superare l'inerzia delle Amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi e segnatamente:

- L'art. 1, comma 25 della L.R. n° 3/2008, il quale prevede che *in caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza;*
- L'art. 14/ter, comma 7, della Legge n° 241/1990, il quale prevede che *“si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”;*
- l'art. 14/ter, comma 6/bis, della Legge n° 241/1990, il quale prevede che *all'esito dei lavori della conferenza [...] l'amministrazione procedente [...] valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.*

Pertanto l'AUA è conseguita in conferenza di servizi anche di caso di assenza della Provincia.

## **6. Modifiche**

Il D.P.R. n° 59/2013 distingue due casi di modifiche per le attività già in possesso di un'AUA: le modifiche *non sostanziali* e le modifiche *sostanziali*.

Per le modifiche sostanziali, tra cui vanno ricompresi tutti i casi in cui è necessaria l'acquisizione di un nuovo titolo abilitativo ambientale di natura discrezionale, il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio dell'AUA ovvero in conferenza di servizi, secondo quanto prescritto nei paragrafi precedenti.

Costituiscono modifiche non sostanziali, invece, quelle per le quali è autocertificabile la sussistenza dei requisiti previsti per l'intervento, secondo i consueti criteri stabiliti dalla L.R. n° 3/2008.

Tra gli schemi procedurali individuati dalla L.R. n° 3/2008, ai casi di modifiche non sostanziali si applica il procedimento di immediato avvio a venti giorni, ferma restando la facoltà per la Provincia di intervenire entro 30 giorni (aventi medesima decorrenza dei 20 suindicati) per interdire la modifica e sottoporla al regime delle modifiche sostanziali.

## **7. Rinnovi**

Il procedimento da seguire per il rinnovo dell'AUA è descritto dall'art. 5 del D.P.R. n° 59/2013 e trova applicazione anche in ambito regionale, fermo restando il fatto che il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio dell'AUA, in conferenza di servizi, secondo quanto prescritto nei paragrafi precedenti.

Il titolare dell'attività, almeno sei mesi prima della scadenza, trasmette al SUAP l'istanza per il rinnovo dell'AUA.

## **8. Attività preesistenti**

In caso di attività esistenti e già in possesso di singoli titoli abilitativi di natura ambientale conseguiti secondo le disposizioni del D.Lgs. n° 152/2006, l'AUA non può essere richiesta prima della scadenza di un titolo abilitativo che confluisce nell'AUA stessa.

In tale evenienza, come chiarito anche dal Ministero dell'Ambiente nella circolare del 07.11.2013, possono verificarsi due fattispecie:

- nel caso in cui l'attività, nel suo complesso, in fase di primo avvio non sia soggetta all'obbligo di AUA (secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4), è possibile procedere al rinnovo dei singoli titoli abilitativi in scadenza mediante una procedura in immediato avvio;
- nel caso in cui l'attività, nel suo complesso, in fase di primo avvio sia soggetta all'obbligo di AUA (secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4), alla scadenza del primo titolo abilitativo ambientale è obbligatorio richiedere l'AUA e questo anche se il singolo titolo potrebbe essere di per sé rinnovabile in immediato avvio.

#### **9. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006**

Nel procedimento di AUA comprendente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006, è esclusa l'applicabilità dell'iter di cui alla L.R. n° 3/2008 in virtù dell'esplicita previsione contenuta nell'art. 1, comma 25, della norma regionale; limitatamente a tali casi, la normativa statale costituisce l'unica disciplina di riferimento.

Resta fermo il fatto che, al decorso del termine previsto dalla normativa statale (120/150 giorni) il SUAP dovrà comunque procedere ai sensi dell'art. 14/ter, comma 6/bis, della Legge n° 241/1990 anche nell'eventualità in cui la Provincia e le altre autorità ambientali non si fossero espresse in via definitiva sull'AUA.

Occorre sottolineare, inoltre, che questa fattispecie è l'unico caso in cui in Sardegna risulta applicabile il comma 7 dell'art 4 del DPR 59/2013 (riferito a tutti i casi in cui l'AUA sostituisca titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine superiore a novanta giorni e sia l'unico titolo necessario per la realizzazione dell'intervento proposto).

È previsto che la Provincia provveda autonomamente alla convocazione di una conferenza di servizi ed emetta il provvedimento conclusivo di AUA, trasmettendolo al SUAP per il rilascio del titolo. Rispetto a questa fattispecie appare opportuno sottolineare che, coerentemente con il più generale principio di unicità del procedimento SUAP, essa è applicabile solo ai casi in cui l'iniziativa imprenditoriale non necessiti di ulteriori titoli abilitativi di qualsiasi natura, e non ai casi in cui l'imprenditore, frazionando artificiosamente l'iter amministrativo, si limitasse a richiedere solo il rilascio dell'AUA.

#### **10. Esclusioni**

Non rientrano nel campo di applicazione dell'AUA gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura e l'autorizzazione provvisoria per la realizzazione di nuovi impianti di depurazione di acque reflue, in quanto non soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013.

Resp. Coord. Reg. SUAP  
D. Spiga



**Il Direttore Generale**

Roberto Saba

